

Comune di Genola (Cuneo)

Modifiche a Regolamento Edilizio Comunale - Deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 7 maggio 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

Delibera

Di approvare, ai sensi art. 3, comma 3°, L.R. 19/1999, le modifiche al Regolamento Edilizio comunale vigente, come disposto al punto successivo;

Di stabilire che dopo l'art. 28 sono introdotti gli articoli 28 bis, 28 ter e 28 quater, come di seguito:

Art. 28 bis

Norme per la regolamentazione di attività di grave ricaduta ambientale

1. Sul territorio del Comune di Genola sono vietate le installazioni di inceneritori alimentati mediante rifiuti o prodotti derivati dalla lavorazione dei rifiuti.

2. Tutte le attività di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche se autorizzate da Enti sovra comunali, devono e dovranno osservare i seguenti requisiti:

A) per tutte le forme di produzione di energia da fonti rinnovabili:

- il Comune, entro 20 giorni dalla data di protocollo della presentazione dell'autorizzazione o della comunicazione (S.C.I.A. o P.A.S.), deve richiedere il parere favorevole dell'ARPA in merito alla compatibilità ambientale dell'impianto. Si richiede che il bilancio ambientale, dopo tale installazione, sia favorevole per la situazione dell'area circostante l'impianto;

- per l'installazione di tutti gli impianti (anche per quelli con potenza < a 200 Kw) il Comune deve richiedere la conferenza dei servizi, quando consentito dalla legge;

- il Comune potrà e dovrà periodicamente e senza preavviso, avvalendosi di organi pubblici competenti e/o di organi ed esperti privati, controllare che la materia prima utilizzata sia effettivamente quella autorizzata o comunicata al momento della presentazione della P.A.S. e/o della richiesta di autorizzazione e che siano osservate le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi.

B) per gli impianti alimentati da biomasse legnose (prodotto dei boschi), oltre a quanto previsto al punto A), il proponente deve e dovrà garantire, per tutta la vita dell'impianto, la tracciabilità delle biomasse legnose, le quali devono e dovranno essere il prodotto dei boschi situati entro un raggio non superiore a 70 Km dall'impianto e il Comune può e potrà, in qualsiasi momento, controllare quanto garantito dal proponente che dovrà mettere a disposizione dell'Ente pubblico la documentazione necessaria, ivi compresa quella fiscale, ove acquisibile ai sensi di legge;

C) gli impianti per la produzione di biogas, oltre a quanto previsto al punto A), devono e dovranno essere alimentati esclusivamente da prodotti effluenti zootecnici.

Art. 28 ter

Commissione Ambientale

1. E' istituita una commissione composta, oltre che dall'Assessore all'Urbanistica, che la presiede, da cinque membri esperti nel settore urbanistico, in quello della sanità ed in quello dell'ambiente con funzioni propositive e consultive in materia di compatibilità ambientale.

2. I membri della Commissione sono scelti nel seguente modo: due nominati dal Sindaco tra i consiglieri di maggioranza e uno tra i consiglieri di minoranza, per quanto riguarda il settore urbanistico; uno designato dall'ASL CN1, per quanto riguarda la sanità e uno dall'ARPA, per quanto riguarda l'ambiente. Nel caso di mancata designazione da parte dei due Enti Pubblici, i due membri mancanti saranno scelti di comune accordo dai componenti il consiglio comunale tra gli

esperti dei due settori. La commissione dovrà, innanzitutto, pronunciarsi sulla compatibilità ambientale dei nuovi insediamenti o degli ampliamenti ed avrà il compito di controllare che siano rispettate tutte le normative igieniche ed ambientali stabilite dalla normativa vigente. La commissione scadrà alla fine di ogni mandato elettorale e sarà confermata o modificata entro due mesi dalle elezioni comunali, con le medesime modalità della nomina.

Art. 28 quater

Norma transitoria

1. La Commissione Ambientale, entro mesi sei dalla sua nomina, dovrà proporre una variante al Piano Regolatore Comunale per la riorganizzazione delle zone fabbricabili ed agricole in esso previste e per disciplinare l'installazione di nuovi impianti, oppure le modifiche e gli ampliamenti per gli impianti già esistenti e riguardanti le attività riportate nell'elenco previsto dal Decreto del Ministero della Sanità del 5 settembre 1994 "Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie" parte 1 C.".

Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691.

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

(omissis)